

Comune di Narbolia

Provincia di Oristano

COMUNE DI NARBOLIA



**Regolamento
Generale delle Entrate Comunali**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
 - Art. 2 - Definizione delle Entrate tributarie comunali
 - Art. 3 - Aliquote e tariffe
 - Art. 4 - Agevolazioni tributarie
 - Art. 5 - Forma di gestione delle Entrate
 - Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate
 - Art. 7 - Attività di controllo
 - Art. 8 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
 - Art. 9 - Rapporti con il contribuente
 - Art. 10 - Diritto di interpello
 - Art. 11 - Attività di accertamento
 - Art. 12 - Contenzioso tributario
 - Art. 13 - Autotutela
 - Art. 14 - Accertamento con adesione
 - Art. 15 - Riscossione
 - Art. 16 - Sospensione e dilazione del versamento
 - Art. 17 - Rimborsi
 - Art. 18 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
 - Art. 19 - Sanzioni
 - Art. 20 - Interessi
 - Art. 21 - Cause di non punibilità
 - Art. 22 - Compensazione
 - Art. 23 - Norme finali
 - Art. 24 - Disposizioni transitorie
-

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali tributarie ed extratributarie ad esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 7/8/1990, n. 241 e succ.modificazioni, dalla Legge 27/07/2000, n.212, dal Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente. In particolare, le norme suddette sono volte a dettare principi per la determinazione delle aliquote e tariffe, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di determinazione ed applicazione delle sanzioni e a specificare le forme di gestione, le procedure e le competenze degli organi e degli uffici.

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

4. Non sono oggetto di disciplina l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e la determinazione delle aliquote massima dei singoli tributi, essendo applicabili le relative disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Definizione delle entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Art. 3 – Aliquote e tariffe

1. Le aliquote dei tributi ed i canoni e le tariffe per le entrate di natura extratributarie sono determinati con apposite deliberazioni dall'organo competente entro i limiti eventualmente stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

2. Le deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine suindicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

3. Le aliquote dei tributi sono determinate con lo scopo di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità ove ciò si renda necessario.

Art. 4 - Agevolazioni tributarie

1. I criteri per l'applicazione di riduzioni o esenzioni sono di competenza del Consiglio Comunale che ne individua i presupposti con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di tali deliberazioni sono comunque immediatamente applicabili, anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva espressa esclusione, se resa possibile, da parte del Consiglio stesso.

Art. 5 - Forma di gestione delle Entrate

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione delle entrate in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
3. La forma di gestione prescelta, comunque, deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.

Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali relative alle singole entrate del Comune, i soggetti ai quali le stesse risultano affidate nell'ambito degli atti di programmazione di gestione.
2. Con deliberazione della Giunta comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
- 3) Il funzionario responsabile del tributo :
 - a) cura tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, verifica, accertamento e applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 14, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 15;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

2. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

Art. 7 - Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Relativamente ai singoli tributi, la Giunta comunale può indirizzare l'attività di controllo annuale, qualora lo ritenga opportuno. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile.

3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

5. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

6. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 13.

Art. 8 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Art. 9 - Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

Art. 10 - Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente ha facoltà di proporre, per iscritto, all'Amministrazione Comunale, la quale è tenuta a rispondere entro 120 giorni, circostanziata e specifica istanza d'interpello in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La presentazione dell'istanza non esplica effetti in ordine all'osservanza degli obblighi da parte del soggetto passivo del tributo, entro i termini previsti per legge.

3. Qualora la risposta scritta e motivata non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, s'intende che l'amministrazione concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. In tal caso, limitatamente al richiedente e alla questione oggetto dell'istanza, all'amministrazione non è consentito emettere atti a contenuto impositivo o sanzionatorio.

Art. 11 - Attività di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune :

- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

2. L'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo, fatta eccezione per eventuali proroghe previste da disposizioni di legge.

3. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata direttamente dagli uffici tramite messo comunale, ovvero a mezzo posta con l'invio di raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

4. Le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall'art.2 del D.M. 8/2/2001.

5. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

6. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non aventi natura tributaria, avviene secondo modalità e termini previsti nei Regolamenti di competenza. In mancanza, la contestazione del mancato pagamento di somme non tributarie deve avvenire per iscritto con indicazione di tutti gli elementi utili al debitore ai fini dell'esatta individuazione del debito.

Art. 12 - Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente.

2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata a professionista esterno.

Art. 13 - Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere :
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre :
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 14 - Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Art. 15 - Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicabili le norme di legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, si effettua tramite ruolo, salvo che il responsabile dell'entrata non ritenga più opportuno il ricorso all'ingiunzione prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639 anche previo affidamento a soggetti terzi.
4. L'ufficio comunale tributario cura la riscossione coattiva delle entrate comunali, anche non tributarie, se il relativo regolamento prevede il sistema di riscossione affidata al Concessionario. In tale caso, i ruoli relativi vengono compilati sulla base di minute, predisposte dai singoli servizi o uffici che gestiscono le entrate suddette, e corredate da dichiarazione, sottoscritta dal responsabile, attestante la sussistenza del titolo giuridico per la riscossione.
5. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile della gestione della entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.

Art. 16 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico accertate dal servizio sociale e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
3. La domanda di rateazione, adeguatamente motivata e debitamente documentata, deve essere presentata, di norma, trenta giorni prima del termine della scadenza del pagamento.
4. Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Nessuna opposizione può essere proposta avverso il diniego motivato di non accoglimento della richiesta.
5. Nessuna rateazione è concessa per importi fino a € 250,00 mentre per dilazioni o rateazioni di debiti di importo superiore a € 5.000,00 è necessario produrre garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
6. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:

- Qualora il contribuente si sia avvalso della definizione agevolata ovvero dell'adesione all'accertamento;
- Qualora siano iniziate le procedure esecutive per il recupero del credito;
- Qualora il contribuente abbia verso il Comune debiti di qualsiasi natura scaduti e non regolarizzati;
- Qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio.

Art. 17 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile; per cui producono interessi di pieno diritto, i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'articolo 2984 del codice civile.
3. La richiesta di rimborso deve contenere:
 - a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
 - b) la somma richiesta a rimborso;
 - c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
 - d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - e) la firma per sottoscrizione.
4. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale.
5. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento in tutto o in parte dell'importo richiesto, il funzionario responsabile, prima dell'emissione del relativo provvedimento informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
6. Il funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. In presenza della comunicazione di cui al comma 4 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere.

Art. 18 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi **€uro 10,00**.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1, a valere unicamente per recupero crediti, si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Tale disposizione non si applica qualora il debito tributario, comprensivo o costitutivo di sole sanzioni amministrative od interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

4. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a **Euro 10,00**.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 19 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dai D.Lgs. vi n. 471, 472, e 473 del 18.12.1997 e successive integrazioni e modificazioni, sono determinate e graduate con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base dei limiti previsti per le singole entrate. In assenza di deliberazione saranno applicate le misure minime indicate nell'ambito dei suddetti decreti legislativi.

2. A fine di incentivare gli adempimenti tardivi la sanzione è attenuata nei casi previsti nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Ravvedimento operoso). Il contribuente che si avvale della facoltà di ravvedimento è tenuto a inoltrare all'ufficio tributi, per ogni singola violazione regolarizzata, apposita comunicazione, con allegata copia del bollettino di versamento, nella quale devono essere indicati:

- a) le generalità del contribuente ed il codice fiscale;
- b) la violazione per la quale si esegue il ravvedimento e la relativa data di scadenza;
- c) l'importo del tributo, della sanzione e degli interessi versati;

3. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo ai criteri oggettivi, come indicati nel comma 2, e, in presenza di deduzioni difensive, anche ai criteri soggettivi indicati dalla legge.

4. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato tramite Messo Comunale, o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, prima della iscrizione a ruolo della sanzione medesima.

5. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Art. 20 - Interessi

1. Dal 1/1/2007, gli interessi sono calcolati al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sia per i provvedimenti sanzionatori che per i rimborsi.

Articolo 21 - Cause di non punibilità.

1. È esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.